



# COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Provincia di Pavia

N. 37 Reg. Delib.  
del 27/12/2019

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMU.  
"APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **quindici** e minuti **cinquantacinque** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>CARTANI' Ivana Maria</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>RUSMINI Alberto</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>LAMBERTI Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CAMPARI Daniele</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GALLOTTI Luigi Angelo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>RAGNI Luigino Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>FABBIAN Daniela</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MARIANI Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MAGGI Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>CERVONE Felice</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>ARADORI Claudio</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
		Totale PRESENTI 8
		Totale ASSENTI 3

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Lidia VITALE.

Il Signor CARTANI' Ivana Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMU. "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 il quale ha introdotto sperimentalmente, in via anticipata a partire dall' anno 2012 l' I.M.U. (Imposta Municipale Propria), di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9.

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante " Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ;

VISTO l' art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

VISTO l' art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l' imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni per l' anno 2013 nella misura del 30 per cento, mentre per gli anni successivi nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

VISTO le disposizioni recate dalla Legge 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013);

VISTO l' art. 10 del D.L. 35 del 08/4/2013;

VISTO il Regolamento IMU;

VISTO il D.L. 102 del 31/8/2013, il quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell' articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), così come, in parte, modificati dal D.L. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n.68/2014, è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- Un primo presupposto costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- Un secondo presupposto collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

ATTESO che il succitato tributo IUC (Imposta Unica Comunale) è composto da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze);
- TASI (tributo per i servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, per quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- TARI (tassa sui rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell' utilizzatore dell' immobile.

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l' istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l' applicazione dell' IMU;

VISTO il comma 2° dell' art. 13 del D.L. 201/2011, così come riformulato dal comma 707 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale introduce una serie di importanti esenzioni IMU con decorrenza dall' anno 2014;

CONSIDERATO che il comma 708 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che non è dovuta l' imposta municipale propria di cui all' art. 13 del D.L. 201/2011 relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il c.9-bis dell' art. 13 del D.L. 201/2011 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ATTESO che, a decorrere dal 1/1/2014 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore passa da 110 a 75;

CONSIDERATO che il c.9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 ha introdotto la seguente ulteriore assimilazione all' abitazione principale: A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e d una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso", per cui per le suddette fattispecie l' IMU non trova applicazione;

VISTO le seguenti novità, in tema di IMU, introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208 del 28/12/2015 – G.U. n.302 del 30/12/2015):

1) art. 1 c. 10: viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato;
- il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l' ordinaria dichiarazione IMU;

2) art. 1 c. 13: viene prevista l' esenzione IMU ai terreni agricoli :

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all' Allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttibile;

3) art. 1 c. 15: viene previsto che l' IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

4) art. 1 c. 21: si stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i " macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" ;

5) art. 1 c. 53: viene disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

6) art. 1 c. 17: vengono introdotte modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC), in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate, in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, disponendo in tal modo la sostanziale integrale copertura del minor gettito IMU/TASI 2016;

VISTO che per gli anni 2016, 2017 e 2018 le norme fiscali che si sono succedute hanno confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO che per il 2019 la Legge di Stabilità approvata con Legge n.145 del 30/12/2018 ha previsto la possibilità di utilizzare la leva fiscale che però questo Ente non ha ritenuto di utilizzare;

CONSIDERATO che la bozza della legge di bilancio per il 2020 non contiene il blocco di tributi e che questo Ente, in merito all' Imposta Municipale Propria, anche qualora la Legge di Bilancio definitiva confermasse la possibilità di aumentare i tributi di propria competenza, non intende utilizzare la leva fiscale per l' anno 2020, prevedendo una sostanziale invarianza di risorse rispetto al 2019;

ATTESO che la bozza della legge di bilancio per il 2020, a fini di semplificazione, prevede l' accorpamento IMU e TASI in un unico prelievo.

POSTO che la Legge di bilancio non è ancora approvata e che quindi ogni eventuale decisione in merito potrà essere assunta solo dopo l' entrata in vigore della legge;

RITENUTO confermare per l' anno 2020 le stesse aliquote e detrazioni IMU previste per l' anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, in modo da garantire un gettito d' imposta in grado di preservare gli equilibri di bilancio stante la volontà dell' Amministrazione di mantenere un soddisfacente standard qualitativo dei servizi erogati dall' Ente;

RILEVATO che:

- il comma 169 dell' articolo 1° della Legge 296/06 e s.m.i. prevede che: “ gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione” ;

- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre, prevedendo che lo stesso può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- ai sensi dell' art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, così come novellato dall' art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all' art. 1, comma 169, della Legge 296/06 l' ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;

- le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

CONSIDERATO che l' approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo IMU è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell' art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” , relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di confermare per l' anno 2020, nel rispetto della vigente disciplina in materia, le aliquote e detrazioni IMU da applicare alle sotto descritte fattispecie:
  - Aliquota 0,55 % per abitazione principale solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
  - Aliquota 0,80% per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

e inoltre, stante l' urgenza di provvedere, con votazione unanime e favorevole

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000

Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
(CARTANI' Ivana Maria)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Lidia VITALE)

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale online, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 28-gen-2020

Sant' Alessio con Vialone, lì 28-gen-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Lidia VITALE)

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant' Alessio con Vialone, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**